



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 155 DEL 21/03/2020 PROT. 13301

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN MERITO AL DIVIETO DI ATTIVITA' DI VENDITA PER LE DOMENICHE 22 E 29 MARZO 2020.

Il Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio ai ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 20/03/2020 che, allo scopo di evitare ogni forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, persevera, conferma e dispone ulteriori misure restrittive in tal senso;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Richiamato l'art. 1 c. 1 del DPCM 11 Marzo 2020, che così recita: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Considerato:

- che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica;
- che sono note le segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori della piccola, media e grande distribuzione, anche attraverso le proprie sigle sindacali e associazioni, inerenti l'opportunità di valutare correttamente l'apertura domenicale degli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione di generi alimentari;
- che si ravvisa la necessità di tutelare i lavoratori e le lavoratrici addetti a tali comparti, tenuto conto delle misure anticontagio che impongono uscite contingentate dal proprio domicilio e di conseguenza della necessità di meglio articolare le turnazioni per consentire il dovuto riposo psicofisico;
- che le principali aziende della grande distribuzione organizzata operanti in Puglia hanno deciso in maniera autonoma di chiudere al pubblico nei giorni festivi, al fine di meglio procedere alla sanificazione degli ambienti e preservare i propri dipendenti da stati di stress eccessivo, derivanti dalle particolari situazioni di tensione alle quali sono sottoposti in questi giorni;
- che comportamenti non omogenei da parte delle attività all'interno della stessa categoria e sul medesimo territorio comporterebbero situazioni di assembramento presso i punti vendita aperti al pubblico nei giorni e orari di chiusura delle altre attività;

Ritenuto opportuno, in accoglimento delle necessità e istanze come sopra rappresentate, che le aziende della piccola, media e grande distribuzione prevedano la chiusura domenicale dei propri punti vendita sull'intero territorio comunale, al fine di:

- consentire il giusto riposo ai lavoratori di tutte le attività di vendita suddette (piccole, medie e grandi), messi a dura prova in un momento di grande emergenza;
- salvaguardare la salute dei propri dipendenti, preservandoli da stati di eccessivo stress;
- presidiare al meglio i punti di vendita negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, contingentando gli ingressi, garantendo e sorvegliando il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno dei punti vendita;

Visto l'art. 31 del Decreto Legge 201/11, c.d. decreto “Salva Italia”, laddove, nel prevedere in via generale la libertà di orari, sia in termini di ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, attribuisce altresì ai Comuni il potere di intervenire in caso di problemi di ordine e quiete pubblica, sicurezza,

tutela della salute e simili;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento;

Considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata si rende necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed, in particolare adottare misure finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica in corso;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità e salute pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 7 del [D.L.gs. 267/2000](#), in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco anche in materia di coordinamento ed organizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

a tutti i titolari/conducenti dei centri commerciali e delle strutture di piccola, media e grande distribuzione di generi alimentari (quindi le attività commerciali di generi alimentari di ogni tipologia), a partire da domenica 22 Marzo 2020 la chiusura domenicale con lo scopo precipuo ed indifferibile di tutelare la salute ed il diritto di riposo dei lavoratori ed evitare assembramenti in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto. **LE PRESENTI MISURE DI DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA SONO VALIDE PER I GIORNI DI DOMENICA 22 E 29 MARZO 2020.**

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporta oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, l'applicazione altresì delle norme sanzionatorie vigenti in materia.

DISPONE

- ✓ che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale e sull'albo pretorio on-line del Comune di Nardò;
- ✓ di Inviare copia al Comando di Polizia Locale – Area Funzionale 3[^] per gli adempimenti di rispettiva competenza e per la notifica della presente a tutte le attività commerciali rientranti nelle prescrizioni/obblighi/divieti della stessa presenti sul territorio comunale ;
- ✓ di notificare la presente al Comando di Polizia Locale, al Commissariato P.S. di Nardò ed al Comando Stazione Carabinieri di Nardò per i controlli finalizzati a garantirne il rispetto;
- ✓ di inviare copia al Sig. Prefetto ed al Sig. Questore di Lecce per opportuna conoscenza.

DEMANDA

a tutte le forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COPIA

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì 21/03/2020

Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1287

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 21/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/03/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 21/03/2020
